

	Repertorio n.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Comune di Montedinove	
	(Prov. Ascoli Piceno)	
	L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno _____ () del mese di _____ presso la	
	residenza comunale di Smerillo, nell'ufficio di segreteria, avanti a me Dott. Pierluigi	
	Grelli, Segretario Comunale del Comune di Montedinove, autorizzato a rogare contratti	
	in forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art.	
	97 lett. C) del D.Lgs. 267/2000, sono personalmente comparsi:-----	
	Il Sig. Del Duca Antonio nato a Montedinove il 28/09/1957 c.f. DLDNTN57P28F487S	
	il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del Comune di Montedinove,	
	Via Roma n. 2 codice fiscale 00360220446 che rappresenta nella sua qualifica di	
	Responsabile Area Tecnica, di seguito <i>Comune</i> -----	
	E	
	- la Sig.ra _____ nata a _____ il _____ ed ivi residente in	
	_____ codice fiscale: _____ di seguito concessionario,-----	
	i quali premettono che con Determinazione del Responsabile di Area n. _____ del	
	_____ si stabiliva di assegnare in concessione, al _____ la cappellina privata	
	distinta con la lettera _____ sita all'interno del Cimitero di Montedinove per anni	
	novantanove come stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali	
	modificato con Deliberazione di C.C. n. 23 del 28.06.2018 verso il canone complessivo	
	di €. 18.200,00.-----	
	Ciò premesso convengono e stipulano quanto segue:-----	
	1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente	
	concessione.-----	
	1	

-

2) Il Comune intestato, concede, per la durata di anni novantanove (99), salvo

rinnovo, decorrenti da oggi al summenzionato che accetta, per se' e per i

propri eredi, l'uso della cappellina contraddistinta al_____ sita nel

cimitero di Montedinove, come evidenziata nell'allegata planimetria.-----

3) La concessione è data per il canone di € 18.200,00 (euro

diciottomiladuecento//00) che il concessionario dichiara di aver versato alla

Tesoreria Comunale ed a prova di ciò esibisce la relativa documentazione,

come in premessa specificato. Per tale pagamento si rilascia pertanto

quietanza.-----

--

4) La concessione è fatta nello stato di fatto e di diritto in cui la cappella si trova

ben noto al concessionario.-----

5) Il concessionario si impegna all'osservanza delle norme che regolano la

concessione e più in generale di tutte le norme vigenti in materia e dichiara di

accettare le eventuali future modifiche che verranno introdotte per se e per i

propri eredi, senza riserva alcuna.-----

6) Il concessionario ed i suoi eredi hanno l'obbligo di provvedere alla

manutenzione ordinaria e straordinaria della tomba e ad eseguire i restauri

che l'Amministrazione Comunale riterrà necessari.-----

7) Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del

concessionario o propri eredi che, all'uopo, dovranno sottostare a tutte le

prescrizioni che potranno essere imposte sia dall'ufficio tecnico comunale che

dall'autorità sanitaria competente.-----

8) La presente concessione s'intende fatta ed accettata fra le parti ed operante

alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria ora in vigore approvato da ultimo con deliberazione di C.C. n. 23 del 28.06.2019 e che il concessionario dichiara di ben conoscere ed accettare, nonchè di tutte le altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito essere emanate.-----

9) La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso riservato alle persone del concessionario ed alla propria famiglia ed eredi, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.-----

10) Nel caso di soppressione del cimitero troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 98 e 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.-----

11) Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con d.P.R. n. 285/1990, e di quello comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30.05.2016 e come modificato da Delibera di C.C. n. 23/2019, nonché delle norme generali sulle concessioni demaniali.-----

12) Gli aventi diritto dovranno, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, domandarne la riconferma, che verrà accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale domanda la cappellina distinta al n. _____ ritornerà nella libera disponibilità del comune.-----

13) Le spese per bolli, diritti, registrazioni e tutte quelle eventuali consequenziali che possono occorrere, sono a carico del concessionario che vi ha

provveduto.-----

E richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto e diretto questo atto, redatto con l'ausilio di mezzi elettronici, del quale ho dato lettura alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono unitamente all'allegato. Questo contratto si compone di n. tre facciate scritte per intero più quanto di questa quarta.-----

Il Rappresentante del Comune Area Tecnica:

I concessionari:

Il segretario comunale: